

18^o

Il medico dovrà prestare l'opera sua tanto per la medicina fisica, quanto per la chirurgia senza esclusione di sorta; però ove si verificassero casi gravissimi e il medico avrà assoluto bisogno dell'assistenza di altro medico, allora l'onorario che potrà spettare a quest'ultimo sarà a carico del socio, che ne avrà bisogno.

19^o

Il medico potrà fare abbonamenti a norma delle consuetudini locali, cioè per la sola medicina fisica, esclusa la chirurgia, che sarà pagata separatamente a norma dei regolamenti sanitari e del merito dell'operazione, con persone estranee alla società, però il prezzo di abbonamento che deve percepire per quanto esso dovrà andare a di lui beneficio non potrà essere inferiore di lire quindici.

20^o

Ove il medico sociale venisse nominato medico condotto municipale,

102

in tali casi fu tanto che egli non aveva acquistata la stabilità, la società ha facoltà di sospendere il medico sia dal servizio che dallo stipendio ed acquistata la stabilità è in piena facoltà di licenziarlo definitivamente, come pure avrà la facoltà di riconfermarlo alle stesse condizioni purché le esigenze della nuova carica non ostino all'adempimento di tutti i doveri che egli ha verso la società.

21^o

Il medico qualora voglia assumere il servizio sanitario tanto di chirurgia, che di medicina presso qualunque altra società rimane libero di farlo, purché la nuova società si sottometta alla piena osservanza dei patti e condizioni che regolano il presente atto. Ove prestasse l'opera sua ad altra società a condizioni inferiori alle presenti, la società potrà o consigliare